

Codice A1819C

D.D. 16 dicembre 2024, n. 2684

**Programma di cooperazione INTERREG VI-A Italia - Svizzera 2021- 2027. Progetto ID: 0200123, Titolo: Cross-border GEOheritage NETwork - Network del patrimonio geologico transfrontaliero. Acronimo: GeoNet. Approvazione schema di convenzione**



**ATTO DD 2684/A1800A/2024**

**DEL 16/12/2024**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,  
TRASPORTI E LOGISTICA**

**OGGETTO:** Programma di cooperazione INTERREG VI-A Italia - Svizzera 2021- 2027. Progetto ID: 0200123, Titolo: Cross-border GEOheritage NETwork - Network del patrimonio geologico transfrontaliero. Acronimo: GeoNet. Approvazione schema di convenzione

Visti:

- il Regolamento Delegato (UE) 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
- il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;
- il Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;
- il Regolamento (UE) 2021/1059 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante disposizioni specifiche per l'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno.

Preso atto che:

- la Decisione di esecuzione (UE) 2022/74 del 17 gennaio 2022 della Commissione Europea stabilisce l'elenco dei programmi Interreg e indica l'importo totale dell'intero sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale e di ciascuno strumento di finanziamento esterno dell'Unione per ciascun programma e l'elenco degli importi trasferiti tra le componenti dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» per il periodo 2021-2027;
- la Decisione di esecuzione (UE) 2022/75 della Commissione Europea stabilisce l'elenco delle aree dei programmi Interreg destinate a ricevere sostegno dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione, suddivise per componente e per programma Interreg nell'ambito dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea»;

- la Decisione di esecuzione (UE) 2022/4787 del 15 luglio 2022 della Commissione Europea approva l'Accordo di partenariato con la Repubblica italiana per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2027, presentato in versione definitiva il 10 giugno 2022;

- la Decisione di esecuzione C(2022)9156 del 5 dicembre 2022 della Commissione Europea ha approvato il Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg VI-A Italia-Svizzera 2021-2027, notificata all'Autorità di Gestione il 6 dicembre 2022;

- la Deliberazione del CIPRESS n. 36 del 2/08/2022 prende atto dell'approvazione da parte della Commissione Europea dell'Accordo di partenariato per la programmazione dei fondi europei per il periodo 2021-2027;

Dato atto che:

- con DGR n.2-6559 del 6 marzo 2023 la Regione Piemonte ha preso atto dell'approvazione del programma Interreg VI-A Italia-Svizzera per il periodo 2021-2027, avvenuta con Decisione di esecuzione C(2022) 9156 del 5/12/2022, ha dato disposizioni sulla governance e stabilito che le Direzioni regionali, previo confronto con il Settore Coordinamento dei fondi strutturali europei e cooperazione transfrontaliera della Direzione regionale Coordinamento politiche e fondi europei - Turismo e Sport, possono proporre, sulle tematiche di propria competenza, iniziative progettuali nell'ambito dei bandi che saranno pubblicati nel corso della programmazione, assumendo, sia in qualità di capofila che di partner, la titolarità e la responsabilità nella successiva gestione dei progetti che saranno finanziati;

- nell'ambito del suddetto Programma di cooperazione, con decreto del 10 gennaio 2024 l'Autorità di Gestione del Programma stesso ha approvato il "Primo Avviso pubblico per la presentazione dei progetti ordinari" (di seguito, Primo Avviso) ed i relativi allegati a corredo;

- la Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, Settore Geologico ha presentato candidatura, per il Primo Avviso pubblico per la presentazione dei progetti ordinari con finestra (gennaio/aprile 2024), in qualità di partner al progetto ID: 0200123 Titolo: Cross-border GEOheritage NETwork - Network del patrimonio geologico transfrontaliero, Acronimo: GeoNet;

- il progetto ID: 0200123 "Cross-border GEOheritage NETwork - Network del patrimonio geologico transfrontaliero" GeoNet affronta sfide plurime tra cui creare un distretto geoturistico transfrontaliero attraverso la messa in rete degli innumerevoli siti di interesse geologico e minerario distribuiti tra Valsesia, Verbanò, Ossola, l'area Brig-Simplon e la Binntal, ed ha tra gli obiettivi ulteriori la valorizzazione del patrimonio geologico del territorio regionale in sintonia con gli obiettivi e le finalità previsti dalla legge regionale n.23 del 06/10/2023 "Disposizioni per la conservazione, gestione e valorizzazione del patrimonio geologico";

- il Settore Geologico della Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, ha elaborato, la suddetta proposta progettuale, in collaborazione con il GAL Terre del Sesia S.C.aR.L (soggetto con il ruolo di capofila), l'Ente di gestione delle Aree Protette dell'Ossola, l'Ente Parco Nazionale Val Grande, l'Unione Montana dei Comuni della Valsesia, il Landschaftspark Binntal Parco naturale della Valle di Binn, la Tourismusverein Landschaftspark Binntal Associazione turistica del Parco naturale della Valle di Binn e Simplon Trekking;

- il Settore Geologico della Regione Piemonte che ha anche il compito di attuare le politiche di

programmazione, pianificazione, gestione e sviluppo economico in materia di prevenzione del rischio geologico, oltre che organizzazione e coordinamento delle attività per la produzione di cartografia geologica di base e tematica e loro divulgazione, apporta al progetto GeoNet la propria competenza tecnica, scientifica e know-how per la caratterizzazione geologica di dettaglio dell'area di progetto, con particolare riferimento alle Aree Protette dell'Ossola;

- il Comitato Direttivo del Programma, con Decreto n.18852 del 03/12/2024, ha approvato gli esiti delle attività istruttorie condotte sulle n.94 proposte progettuali ammesse alla valutazione di rilevanza e strategico-operativa a valere sul Primo Avviso per progetti ordinari - Prima Finestra e conseguentemente ha approvato la proposta progettuale GeoNet, ritenendola idonea al finanziamento e finanziabile secondo il quadro economico previsionale con un budget complessivo per il partenariato italiano di € 1.419.841,66, e per la Regione Piemonte di € 215.525,99.

Considerato che:

- per l'avvio del Progetto, la cui data di inizio è fissata il 01/01/2025, è necessario sottoscrivere la "Convezione di Cooperazione" firmata da tutti i partner, secondo lo schema di cui all'Allegato 6 del Primo Avviso pubblico per la presentazione dei progetti ordinari;

- per l'esecuzione del progetto la Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica sarà rappresentata dal Settore Geologico (coordinatore) e si avvarrà della collaborazione del Settore Offerta Turistica della Direzione regionale Coordinamento Politiche e Fondi europei - Turismo e Sport, che partecipa al progetto con il ruolo di organizzazione associata.

Considerato inoltre che, per i progetti ammessi a finanziamento a titolo dell'Obiettivo Cooperazione Territoriale Europea 2021-2027 - Programma Operativo di Cooperazione Transfrontaliera tra Italia e Svizzera, non è previsto alcun cofinanziamento da parte regionale e che l'importo di cui sopra è previsionale e passibile di variazione e sarà ripartito per l'80% su fondi FESR e per il 20% sulle contropartite pubbliche nazionali (CPN) di cui alla Delibera CIPESS n. 78 del 22/12/2021 e che il costo del progetto di parte piemontese trova copertura a valere sui fondi comunitari e nazionali che verranno iscritti su appositi capitoli del bilancio di previsione della Regione Piemonte.

Ritenuto quindi, per dar corso all'avvio del progetto:

- di approvare lo schema di convenzione di cooperazione tra capofila italiano, capofila svizzero e i partner che partecipano alle attività del progetto ID: 0200123 titolo: Cross-border GEOheritage NETWORK - network del patrimonio geologico transfrontaliero acronimo GeoNet finanziato dal Programma INTERREG VI-A Italia-Svizzera 2021-2027, Allegato A alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

- di delegare alla sottoscrizione della convenzione la dirigente responsabile del Settore Geologico dott.ssa Paola Elena Bernardelli, autorizzando le eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie al momento della sua sottoscrizione;

- di demandare, al Settore Geologico la predisposizione di tutti i successivi atti necessari allo sviluppo delle attività progettuali;

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, e che il costo del progetto di parte piemontese troverà copertura a valere sui fondi comunitari e nazionali

che verranno iscritti su appositi capitoli del bilancio di previsione della Regione Piemonte.

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso,

### **IL VICEDIRETTORE**

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- LR 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;
- DGR n.2 - 6446 del 30 gennaio 2023;
- LR n.23 del 06/10/2023 "Disposizioni per la conservazione, gestione e valorizzazione del patrimonio geologico";

### **DETERMINA**

- di approvare lo schema lo schema di convenzione di cooperazione tra capofila italiano, capofila svizzero e i partner che partecipano alle attività del progetto ID: 0200123 titolo: Cross-border GEOheritage NETwork - network del patrimonio geologico transfrontaliero acronimo GeoNet finanziato dal Programma INTERREG VI-A Italia-Svizzera 2021-2027, Allegato A alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

- di delegare alla sottoscrizione della predetta convenzione la dirigente responsabile del Settore Geologico dott.ssa Paola Elena Bernardelli, autorizzando le eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie al momento della sua sottoscrizione;

- di demandare, al Settore Geologico la predisposizione di tutti i successivi atti necessari allo sviluppo delle attività progettuali;

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, e che il costo del progetto di parte piemontese troverà copertura a valere sui fondi comunitari e nazionali che verranno iscritti su appositi capitoli del bilancio di previsione della Regione Piemonte.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 12 ottobre 2010 n. 22 nonché ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale davanti agli organi competenti nei termini di legge.

IL VICEDIRETTORE  
Firmato digitalmente da Roberto Crivelli

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire <sup>1</sup>,  
archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. AllegatoA\_schema\_convenzione.pdf

Allegato 

---

<sup>1</sup> L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

*PROGRAMMA*  
*INTERREG VI – A ITALIA SVIZZERA*  
*CCI 2021TC16RFCB033*

**PRIMO AVVISO PUBBLICO PER LA  
PRESENTAZIONE DEI PROGETTI ORDINARI**  
**Allegato 6- Modello di convenzione tra  
Capofila italiano, capofila svizzero e i  
partner di progetto**

**Interreg**



Cofinanziato  
dall'Unione Europea



Italia - Svizzera | Italie - Suisse | Italien - Schweiz

PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREG VI A  
ITALIA – SVIZZERA 2021-2027

CONVENZIONE DI COOPERAZIONE TRA CAPOFILA ITALIANO, CAPOFILA SVIZZERO E I  
PARTNER CHE PARTECIPANO ALLE ATTIVITÀ DEL

PROGETTO ID: 0200123

TITOLO: CROSS-BORDER GEOHERITAGE NETWORK- NETWORK DEL PATRIMONIO  
GEOLOGICO TRANSFRONTALIERO

ACRONIMO GEONET

FINANZIATO DAL PROGRAMMA INTERREG ITALIA-SVIZZERA 2021-2027

**Interreg**



Cofinanziato  
dall'Unione Europea



Italia - Svizzera | Italie - Suisse | Italien - Schweiz

VISTO il Regolamento (UE, Euratom) n. 2093/2020 del Consiglio del 17 dicembre 2020 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027;

VISTO l'articolo 23 del Regolamento (UE) 2021/1059 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante disposizioni specifiche per l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno;

VISTO l'articolo 72 del Regolamento (UE) n. 1060/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

VISTA la decisione della Commissione Europea n. C(2022)9156 del 5 dicembre 2022 di approvazione del Programma Interreg VI-A Italia-Svizzera;

VISTA la DGR n. 7715 del 28/12/2022, di presa d'atto dell'approvazione da parte della Commissione europea del Programma Interreg VI-A Italia-Svizzera;

VISTO il decreto n. 1072 del 10/01/2024 di approvazione del Primo Avviso pubblico per la presentazione dei progetti ordinari del Programma Interreg VI-A Italia-Svizzera;

PRESA VISIONE delle *Linee guida di ammissibilità della spesa* e della manualistica approvata dall'Autorità di Gestione;

DATO ATTO che:

- con decisione del 03/12/2024 gli organismi del Programma hanno approvato il progetto id. 0200123 acronimo GeoNet, come successivamente formalizzato con decreto di presa d'atto da parte dell'Autorità di Gestione del PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA ITALIA-SVIZZERA n. 18852;

- in data 11/12/2024 il Capofila italiano del progetto ha comunicato l'accettazione, a nome di tutto il partenariato, del finanziamento concesso, impegnando contrattualmente la compagine partenariale al rispetto degli obblighi sottoscritti da parte di ciascun soggetto tramite la presentazione della candidatura progettuale, così come previsto dall'art. 22, paragrafo 6 del Regolamento UE 1059/2021;

- la durata del progetto decorre dalla data del 1° gennaio 2025, indicata dall'Autorità di Gestione nella comunicazione di finanziamento e richiesta di accettazione;

CONSIDERATO che gli adempimenti a cui devono dar corso i sottoscrittori della presente convenzione, ovvero il Capofila italiano, il Capofila svizzero, i partner italiani e svizzeri sono adempimenti comuni a tutto il partenariato;

**attraverso la presente Convenzione tra**

*GAL Terre del Sesia S.C.aR.L.*

rappresentato dal soggetto con potere di firma \_\_\_\_\_

in qualità di Capofila italiano

**e**

*Landschaftspark Binntal- Parco naturale della Valle di Binn*

rappresentato dal soggetto con potere di firma \_\_\_\_\_

in qualità di Capofila svizzero

**e i Partner di progetto:**

- (1) Ente di gestione delle Aree Protette dell'Ossola rappresentato dal soggetto con potere di firma \_\_\_\_\_
- (2) Ente Parco Nazionale Val Grande rappresentato dal soggetto con potere di firma \_\_\_\_\_
- (3) Regione Piemonte - Direzione A1800A Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica / Settore Geologico rappresentato dal soggetto con potere di firma \_\_\_\_\_
- (4) Unione Montana dei Comuni della Valsesia rappresentato dal soggetto con potere di firma \_\_\_\_\_
- (5) Tourismusverein Landschaftspark Binntal Associazione turistica del Parco naturale della Valle di Binnrappresentato dal soggetto con potere di firma \_\_\_\_\_
- (6) Simplon Trekking rappresentato dal soggetto con potere di firma \_\_\_\_\_

**SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**ADEMPIMENTI COMUNI ALL'INTERO PARTENARIATO**

**Articolo 1**

**Oggetto della Convenzione**

1. La presente Convenzione definisce le modalità di cooperazione tra le parti firmatarie, i rispettivi obblighi e le responsabilità nella realizzazione del progetto di cooperazione transfrontaliera id. 0200123 denominato GeoNet.

**Articolo 2**

**Costo totale del progetto e importo del contributo pubblico**

1. Il costo totale del progetto, il budget e il contributo pubblico assegnato a ciascun partner sono dettagliati nelle decisioni di finanziamento adottate dal Programma ed eventuali successive modifiche approvate dalle Autorità competenti.

**Articolo 3**

**Obblighi e responsabilità del Capofila italiano con riguardo all'intero partenariato**

1. Il partner Capofila italiano GAL Terre del Sesia, designato in sede di candidatura, si assume:
  - a) la responsabilità nei confronti dell'Autorità di Gestione di realizzare l'intero progetto conformemente alle regole del Programma e nel rispetto del cronoprogramma approvato;
  - b) la responsabilità nei confronti dell'Organismo con funzione contabile a gestire il contributo pubblico italiano conformemente ai circuiti finanziari del Programma;
  - c) la responsabilità di coordinare i firmatari della presente Convenzione nell'attuazione del progetto.
2. Il Capofila assume i seguenti obblighi nei confronti dei partner, derivanti dalla Domanda di partecipazione e dichiarazione di impegno al rispetto degli obblighi firmata all'atto della presentazione della proposta progettuale:
  - a) rappresentare il partenariato nei confronti dell'Autorità di Gestione, facendosi portavoce di richieste di informazioni necessarie ai partner, e rispondere nell'interesse del partenariato alle richieste di informazioni avanzate dall'Autorità di Gestione;

- b) trasferire ai partner le informazioni e i documenti aggiornati messi a disposizione dall'Autorità di Gestione, al fine di consentire una corretta attuazione operativa e finanziaria del progetto da parte di tutti i soggetti del partenariato, e assicurare il loro rispetto da parte di questi ultimi;
- c) dare l'avvio effettivo alle attività del progetto e organizzare i lavori del Comitato di pilotaggio (di cui successivo articolo 5);
- d) formalizzare all'Autorità di Gestione eventuali richieste e rinunce approvate dal Comitato di pilotaggio (di cui alle lettere e) ed f) del successivo articolo 5) e comunicare ai partner le decisioni assunte dalle Autorità del Programma in merito al progetto;
- e) informare e invitare l'Autorità di Gestione, il Segretariato Congiunto e le Amministrazioni partner del Programma di riferimento territoriale a tutti gli eventi pubblici organizzati nell'ambito del progetto;
- f) informare l'Autorità di Gestione in merito ad eventuali controversie emerse tra i soggetti partner in fase di attuazione del progetto.

#### **Articolo 4**

##### **Comitato di pilotaggio**

1. Al fine di garantire una maggiore qualità e il coordinamento tra partner nella gestione e attuazione del progetto, il partenariato costituisce un Comitato di pilotaggio, di cui fanno parte almeno un rappresentante per ciascun partner.

2. I compiti del Comitato di pilotaggio sono i seguenti:

- a) stabilire un piano comune delle attività e coordinare i lavori tra i partner, anche provvedendo all'organizzazione, entro tre mesi dall'avvio del progetto, di una riunione/evento di pianificazione e lancio delle attività progettuali, cui invitare l'Autorità di Gestione, il Segretariato Congiunto e le Amministrazioni partner del Programma di riferimento territoriale;
- b) promuovere la sinergia tra le attività progettuali dei partner e favorire la compartecipazione di tutti i partner alle attività trasversali del progetto, lo scambio di informazioni e l'assunzione di decisioni condivise a livello di partenariato;
- c) monitorare l'avanzamento del progetto, analizzare eventuali criticità che si presentino nella sua realizzazione, proporre meccanismi correttivi per assicurare la realizzazione e la qualità dei risultati progettuali;
- d) vigilare sul rispetto del cronoprogramma di attività e di spesa del progetto e delle scadenze per la rendicontazione e il monitoraggio periodico;
- e) discutere e approvare le modalità operative di attuazione delle attività progettuali, eventuali modifiche progettuali strettamente necessarie ed ulteriori richieste, da sottoporre all'Autorità di Gestione per l'approvazione secondo le procedure previste dal Programma;
- f) approvare la riduzione del budget di progetto a fronte di economie non riutilizzabili dal partenariato;
- g) risolvere eventuali controversie che dovessero emergere tra i partner nell'attuazione del progetto.

#### **Articolo 5**

##### **Monitoraggio**

1. I partner del progetto si impegnano a fornire al Capofila italiano i dati, i documenti e le informazioni necessari per la trasmissione dei dati aggregati a livello del progetto entro i termini assegnati dal Capofila, ai fini del rispetto della scadenza semestrale per la presentazione del rapporto di monitoraggio periodico.

#### **Articolo 6**

##### **Informazione, pubblicità e utilizzo dei loghi**

1. Tutti i partner del progetto hanno l'obbligo di riportare il sostegno del "Programma Interreg VI-A Italia – Svizzera 2021-2027" al progetto in tutte le azioni di informazione e di comunicazione, anche tramite l'utilizzo del logo di Progetto, mediante:

- a) il logo del Programma;
- b) l'esposizione dell'emblema dell'Unione europea, secondo le caratteristiche indicate dal Reg. UE 1060/2021 Allegato IX;
- c) un riferimento al Fondo europeo dello sviluppo regionale (FESR);
- d) il logo del Cantone svizzero capofila di progetto.

2. Tutti i partner, già a partire dalla fase di attuazione del progetto, informano il pubblico sul sostegno ottenuto dal Programma, includendo nel proprio sito Internet la descrizione del progetto, le informazioni di eventi pubblici organizzati dal progetto e, una volta conseguiti, gli output e i risultati.

3. Il Capofila e i partner si impegnano a rispettare tutti gli ulteriori adempimenti previsti dalla Manualistica del Programma in materia di comunicazione.

## **Articolo 7**

### **Utilizzo degli output**

1. L'Autorità di Gestione si riserva il diritto di utilizzare gli output del progetto per le attività di comunicazione e di informazione nel pieno rispetto delle norme in materia di proprietà intellettuale.

2. Tutti i prodotti realizzati fruibili mediante strumenti telematici, inclusi documenti, relazioni e analisi, nel rispetto delle regole di trasparenza, devono essere resi pubblici per il libero accesso e fruizione da parte del pubblico.

## **Articolo 8**

### **Lingua**

1. La lingua ufficiale del Programma è l'italiano, utilizzata per tutte le comunicazioni ufficiali e per l'utilizzo del sistema informativo JEMS.

## **ADEMPIMENTI DEL PARTENARIATO ITALIANO**

### **Articolo 9**

#### **Impegni e responsabilità del Capofila italiano con riguardo ai partner italiani**

1. Il Capofila italiano del progetto si impegna, nei confronti degli altri partner italiani, a:

- a) assicurare che le spese dichiarate dai partner italiani siano state effettivamente sostenute per l'attuazione del progetto, corrispondano alle attività definite nella scheda progettuale approvata dagli organismi del Programma e rispettino i limiti fissati nel piano finanziario approvato;
- b) predisporre la documentazione necessaria alla presentazione delle domande di pagamento e la reportistica per il monitoraggio del progetto;
- c) richiedere l'erogazione del contributo pubblico per i beneficiari italiani e trasferirlo, entro 30 giorni dal ricevimento, ai partner del progetto per le rispettive quote, senza applicare alcuna detrazione o ritenuta, né imporre alcun onere specifico o di altro genere avente l'effetto di ridurre gli importi spettanti;

- d) garantire il tempestivo recupero presso i partner italiani del progetto, di tutti gli importi versati e non più spettanti in virtù delle irregolarità riscontrate dagli organismi del Programma e la corretta e tempestiva restituzione delle somme oggetto di recupero concernenti gli importi indebitamente versati dal Programma ai partner italiani;
- e) trasmettere le rendicontazioni delle spese sostenute e quietanzate dai partner italiani alle strutture di controllo di gestione, fornendo ai partner le motivazioni di eventuale non inclusione nelle domande di rimborso di alcune delle spese presentate da questi ultimi.

## **Articolo 10**

### **Impegni dei partner italiani**

1. I beneficiari si impegnano a gestire in proprio le varie fasi attuative del progetto, nel rispetto della normativa di riferimento ad essi applicabile, realizzando le attività previste nel rispetto del cronoprogramma approvato.
2. Ogni partner garantisce la copertura finanziaria del budget di propria competenza, secondo quanto previsto dal piano finanziario presentato e approvato.
3. Tutti i partner italiani del progetto si impegnano al rispetto dei seguenti adempimenti:
  - a) per i beneficiari privati, stipulare idonea garanzia fidejussoria prima della richiesta di anticipo dei pagamenti. Tale adempimento va assicurato entro 60 giorni dalla data di avvio del progetto;
  - b) rendicontare i costi sostenuti in attuazione del progetto, secondo le modalità di rendicontazione scelte in fase di candidatura, rispettando le scadenze di rendicontazione delle spese e delle attività svolte previste dal Programma e fornendo la documentazione necessaria a dimostrare le attività realizzate e/o dei risultati raggiunti;
  - c) utilizzare in tutti i casi previsti il sistema informativo JEMS;
  - d) tenere una contabilità separata delle spese del progetto nell'ambito della contabilità interna e assicurarne la corretta tracciabilità finanziaria nelle modalità indicate nella Manualistica del Programma;
  - e) assicurare la correttezza e legittimità dei documenti contabili di spesa e di pagamento e degli altri documenti a supporto dei costi sostenuti e delle attività realizzate;
  - f) consentire e agevolare l'attività di controllo della spesa fornendo la documentazione necessaria e richiesta dagli incaricati preposti alle attività di verifica e dalle Autorità competenti, inclusi i controlli disposti dopo la chiusura e il saldo dei progetti;
  - g) conservare la documentazione del progetto per un periodo di cinque anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno in cui è effettuato l'ultimo pagamento al beneficiario da parte degli organi e/o organismi del Programma (10 anni dal saldo al progetto, per i beneficiari in aiuto di Stato);
  - h) rispettare gli obblighi di informazione e comunicazione così come definiti nell'Allegato IX al Regolamento UE 1060/2021 ed ulteriormente dettagliati nella Manualistica del Programma;
  - i) inquadrare eventuali contributi in favore di destinatari finali che svolgano attività economica di rilievo internazionale nell'ambito dei regimi di cui agli articoli 20 e 20-bis del Regolamento (UE) n. 651/2014 (GBER), a valere sulle misure d'aiuto registrate dall'Autorità di Gestione e indicate ai beneficiari con la comunicazione di finanziamento;
  - j) in qualità di autorità concedenti di aiuti di Stato:
    - i. acquisire le necessarie dichiarazioni ai sensi del D.P.R. 445/2000 da parte dei destinatari finali, di non essere in difficoltà (ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del GBER);
    - ii. registrare gli aiuti indiretti concessi, ai sensi dell'articolo 9 del DM 115/2017;
    - iii. effettuare le verifiche propedeutiche alla concessione degli aiuti avvalendosi del supporto del Registro Nazionale Aiuti, come previsto dall'articolo 13 del DM 115/2017;
    - iv. acquisire le visure Deggendorf, come previsto dall'articolo 15 del DM 115/2017, al fine di verificare che i destinatari finali degli aiuti indiretti non siano stati destinatari di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero, in quanto hanno ricevuto e

- successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero;
- v. assolvere agli obblighi di pubblicazione delle informazioni di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013;
  - k) per i beneficiari che attuano attività progettuali nei territori piemontesi o valdostani del Programma, affidare ad un controllore, esterno ed indipendente, l'incarico di effettuare le verifiche di gestione sulle proprie spese rendicontate, attenendosi, nella scelta dell'incaricato, alle indicazioni fornite dalle Autorità del Programma;
  - l) assicurare il mantenimento della proprietà e della destinazione d'uso ai fini progettuali dei beni non strumentali che costituiscono un output di progetto e per i quali si chiede il riconoscimento dell'intero costo, per un periodo di 5 anni - 3 per le PMI - dal pagamento del saldo del progetto;
  - m) assicurare che gli immobili o aree oggetto di interventi specializzati che comportino la costruzione, il recupero o la ristrutturazione di infrastrutture ed edifici quali output del progetto siano di proprietà del beneficiario o siano in disponibilità al medesimo al momento dell'avvio del progetto e per un periodo adeguato agli scopi del progetto, comunque non inferiore ai 5 anni successivi al pagamento del saldo, garantendo che, qualora durante tale quinquennio si verificasse un cambio di proprietà, ciò non procurerà un vantaggio indebito al beneficiario e/o ad altri soggetti interessati;
  - n) partecipare alle attività informative e formative organizzate dal Programma per aumentare le competenze in materia di gestione del progetto e favorire lo sviluppo di sinergie tra progetti;
  - o) collaborare con le Autorità e gli organismi del Programma nelle attività di informazione, comunicazione e valutazione;
  - p) comunicare tempestivamente alle Autorità del Programma le eventuali variazioni del rappresentante legale, del soggetto con potere di firma oppure delle coordinate del conto corrente bancario indicato al fine di assicurare la corretta tracciabilità finanziaria dei pagamenti;
  - q) assicurare la correttezza dei singoli documenti contabili prodotti dai soggetti attuatori nel caso di ricorso agli accordi tra amministrazioni aggiudicatrici;
  - r) rispettare i principi orizzontali dell'Unione Europea nell'attuazione delle attività di progetto: pari opportunità, lotta alla discriminazione e sviluppo sostenibile;
  - s) restituire al Capofila del progetto la totalità o quota parte del contributo pubblico indebitamente percepito a seguito dell'accertamento delle irregolarità da parte delle Autorità competenti.

## **ADEMPIMENTI DEL PARTENARIATO SVIZZERO**

### **Articolo 11**

#### **Impegni e responsabilità del Capofila svizzero**

1. Il Capofila svizzero è il referente unico, per le attività svolte in territorio elvetico, nei confronti del Capofila italiano di progetto, del delegato cantonale e della Coordinazione regionale Interreg.
2. Per gli aspetti relativi all'avanzamento delle azioni progettuali di competenza del partenariato elvetico il Capofila svizzero:
  - a) garantisce che le spese dichiarate da tutti i beneficiari svizzeri, comprese le risorse messe a disposizione a titolo di autofinanziamento, siano state sostenute per l'attuazione del progetto e corrispondano alle attività concordate dal partenariato di progetto nel rispetto del cronoprogramma;
  - b) fornisce al Capofila italiano, al delegato cantonale e alla Coordinazione regionale Interreg i dati per l'elaborazione di tutta la reportistica del Programma;
  - c) informa tempestivamente il Capofila italiano, il delegato cantonale e la Coordinazione regionale Interreg di eventuali criticità verificatesi durante l'attuazione del progetto;

- d) fornisce al Capofila italiano, al delegato cantonale e alla Coordinazione regionale Interreg tutte le informazioni necessarie al fine di riscontrare le richieste delle Autorità del Programma.

3. Per gli aspetti finanziari e contabili relativi ai finanziamenti svizzeri, il Capofila svizzero:

- a) garantisce la corretta gestione dei fondi stanziati per la parte svizzera del progetto, comprese le risorse messe a disposizione a titolo di autofinanziamento, nel rispetto delle condizioni stabilite dalla Decisione di aiuto, emanata dai Cantoni e dalla Coordinazione regionale Interreg, e dei criteri generali di ammissibilità delle spese;
- b) compila i moduli ufficiali del Programma per le richieste di rimborso delle spese sostenute (rimborsi intermedi e saldo);
- c) inoltra al delegato cantonale in doppia copia la richiesta di liquidazione entro 3 mesi dalla data di chiusura del progetto indicata sulla Decisione di Aiuto;
- d) garantisce il versamento dei contributi concessi agli altri beneficiari svizzeri secondo quanto indicato, senza dedurre o trattenere alcun importo né addebitare oneri specifici o di altro genere, entro 30 giorni dal ricevimento del contributo.

4. Per gli aspetti relativi all'avanzamento delle azioni progettuali di competenza del partenariato elvetico, il Capofila svizzero:

- a) è responsabile di garantire la completa realizzazione delle azioni previste dal progetto in capo a soggetti svizzeri, raccordandosi con il Capofila italiano di progetto;
- b) presenza e collabora attivamente alle azioni di informazione e comunicazione del progetto.

#### **Articolo 12**

##### **Impegni e responsabilità dei partner svizzeri**

1. I beneficiari si impegnano a gestire in proprio le varie fasi attuative del progetto, nel rispetto della normativa di riferimento ad essi applicabile, realizzando le attività previste nel rispetto del cronoprogramma approvato.
2. Ogni partner garantisce la copertura finanziaria del budget di propria competenza, secondo quanto previsto dal piano finanziario presentato e approvato.
3. Tutti i partner svizzeri si impegnano a rendere nota la partecipazione finanziaria della Confederazione e del Cantone in ogni operazione che verrà realizzata, valutando l'opportunità di esporre sui materiali di comunicazione, oltre ai loghi obbligatori previsti dal Programma all'articolo 6, anche altri loghi cantonali di riferimento per specifiche azioni progettuali realizzate.

#### **DISPOSIZIONI FINALI**

##### **Articolo 13**

###### **Durata**

1. La validità della presente Convenzione decorre dalla data di ultima sottoscrizione.
2. La presente Convenzione resterà in vigore finché i beneficiari avranno assolto tutti i propri obblighi derivanti dall'accettazione del contributo del Programma.

##### **Articolo 14**

###### **Controversie tra i partner**

1. Le parti si impegnano ad informare, per il tramite del Capofila, l'Autorità di Gestione di eventuali controversie emerse nell'ambito dell'attuazione del progetto.
2. Le parti si impegnano a risolvere, di comune accordo, eventuali controversie sorte tra il partenariato in fase di attuazione del progetto.
3. Qualora non fosse possibile trovare un accordo tra i partner, il Foro competente sarà quello di Vercelli.

per il Capofila italiano GAL Terre del Sesia

\_\_\_\_\_, (firmato digitalmente)

per il Capofila svizzero Landschaftspark Binntal- Parco naturale della Valle di Binn

*Data*

-----

per il partner Tourismusverein Landschaftspark Binntal Associazione turistica del Parco naturale della Valle di Binn

*Data*

-----

per il partner Simplon Trekking

*Data*

-----

per il partner Ente di gestione delle Aree Protette dell'Ossola

\_\_\_\_\_

(Firmato digitalmente)

per il partner Regione Piemonte - Direzione A1800A Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica / Settore Geologico

\_\_\_\_\_

(Firmato digitalmente)

per il partner Ente Parco Nazionale Val Grande

\_\_\_\_\_  
(Firmato digitalmente)

per il partner Unione Montana dei Comuni della Valsesia

\_\_\_\_\_  
(Firmato digitalmente)

**ALLEGATI**

- Copia documenti d'identità firmatari Capofila Italiano se la firma non è in formato elettronico (CAAdES o PAdES)
- Delega alla firma (se il firmatario è diverso dal legale rappresentante o soggetto con poteri di firma) e copia documento d'identità del delegante se la firma nell'atto di delega non è in formato elettronico (CAAdES o PAdES)